

operative. Lo stralcio delle predette deliberazioni relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo provinciale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono adottate dalla Provincia autonoma di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia autonoma di Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

2. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A03178

DECRETO 2 aprile 2014.

Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare l'art. 4, paragrafo 2, ai sensi del quale la Commissione europea fissa con atto di esecuzione l'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi proposti dagli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/741/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2013/739/EU del 7 novembre 2013, che adotta un settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L350 del 21 dicembre 2013;



Ritenuta la necessità di abrogare i citati decreti ministeriali del 31 gennaio 2013, recanti le liste dei siti di importanza comunitaria presenti in Italia per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sulla base delle decisioni di esecuzione della Commissione europea 2013/22/EU, 2013/23/EU e 2013/29/EU, che avevano approvato il sesto elenco dei medesimi siti, ora abrogate e sostituite dalle sopra citate decisioni;

Considerato che le predette decisioni della Commissione europea producono effetti diretti, costituendo norme chiare e precise per l'applicazione delle quali non si rendono necessari atti di recepimento nazionali;

Ritenuto opportuno pubblicare nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it nell'apposita sezione relativa alle liste dei siti di importanza comunitaria (SIC) le decisioni della Commissione europea recanti le liste aggiornate di detti siti;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione dell'aggiornamento della lista dei Siti di importanza comunitaria (SIC), adottato con decisioni di esecuzione della Commissione 2013/738/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica alpina, 2013/741/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica continentale e 2013/739/EU del 7 novembre 2013 per i siti della regione biogeografica mediterranea, sono abrogati i seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

b) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013;

c) decreto 31 gennaio 2013 «Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 2013.

2. Le decisioni di esecuzione della Commissione europea che adottano la lista aggiornata dei siti di importanza comunitaria per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea sono direttamente applicabili e sono pubblicate nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle liste dei Siti di importanza comunitaria (SIC).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2014

Il Ministro: GALLETTI

14A03179

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 2014.

Iscrizione di varietà di sorgo al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

